


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 gennaio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85001

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **50.** Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Trasporto pubblico - Norme della Regione Calabria - Disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale relativi al periodo 1987-1999 - Concessione di contributi a favore delle stesse aziende da erogarsi in rate costanti decennali, al netto degli acconti già concessi - Prevista determinazione della spesa in sede di provvedimenti concernenti il bilancio di previsione 2008 - Ricorso del Governo - Lamentata mancanza di quantificazione, in idonea sede legislativa, dei contributi spettanti, dell'ammontare complessivo della spesa, dell'entità delle rate decennali - Denunciata irragionevolezza, lesione dei principi di imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria, del principio di annualità del bilancio, del divieto di stabilire nuove spese con la legge di bilancio, violazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

- Legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, art. 5.
- Costituzione, artt. 3, 81, commi primo, terzo e quarto, 97, 117, comma terzo, e 119, comma secondo; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, art. 3.

Pag. 5

- N. **822.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 28 novembre 2006.

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Irrazionalità della disciplina - Ingiustificata disparità di trattamento - Incidenza sul principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

» 7

- N. **823.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 28 novembre 2006.

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Irrazionalità della disciplina - Ingiustificata disparità di trattamento - Incidenza sul principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

» 8

N. 824. Ordinanza del Tribunale di Treviso del 26 aprile 2007.

Impiego pubblico - Trasferimento d'autorità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia presso una nuova sede di servizio - Previsione legislativa del diritto del coniuge, che conviva con il soggetto trasferito e che sia altresì dipendente di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina - Irragionevole compressione delle esigenze funzionali e finanziarie dell'amministrazione di provenienza, in quanto gravata dell'onere di sostituire personale comandato per un tempo non preventivamente determinabile - Denunciata violazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione.

- Legge 28 luglio 1999, n. 266, art. 17.
- Costituzione, art. 97.....

Pag. 9

N. 825. Ordinanza del Tribunale di Siena del 6 ottobre 2006.

Procedimento civile - Opposizione ad esecuzione forzata - Reclamo del debitore esecutato (nella specie, associazione culturale) avente ad oggetto la contestazione della legittimità del pignoramento di tutti i beni mobili presenti presso la sede associativa - Previsione legislativa del limite del quinto per il pignoramento di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore - Inapplicabilità del detto limite ai debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso in cui risulti nelle attività del debitore una prevalenza del capitale investito sul lavoro - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo del deteriore trattamento riservato ai debitori costituiti in forma associativa ai sensi del libro I del cod. civ. - Asserita lesione dell'inviolabile diritto di ciascuno allo svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali costituzionalmente tutelate - Incidenza sulla libertà di associazione.

- Codice di procedura civile, art. 515, comma terzo, aggiunto dall'art. 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 52.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 18.

» 11

N. 826. Ordinanza del Giudice di pace di Torino del 12 luglio 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a reati meno gravi per i quali sono previsti termini di prescrizione più lunghi.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

» 13

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 50

*Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 dicembre 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Trasporto pubblico - Norme della Regione Calabria - Disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale relativi al periodo 1987-1999 - Concessione di contributi a favore delle stesse aziende da erogarsi in rate costanti decennali, al netto degli acconti già concessi - Prevista determinazione della spesa in sede di provvedimenti concernenti il bilancio di previsione 2008 - Ricorso del Governo - Lamentata mancanza di quantificazione, in idonea sede legislativa, dei contributi spettanti, dell'ammontare complessivo della spesa, dell'entità delle rate decennali - Denunciata irragionevolezza, lesione dei principi di imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria, del principio di annualità del bilancio, del divieto di stabilire nuove spese con la legge di bilancio, violazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

- Legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, art. 5.
- Costituzione, art. 3, 81, commi primo, terzo e quarto, 97, 117, comma terzo, e 119, comma secondo; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, art. 3.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, Roma (ex delibera C.M. 29 novembre 2007);

Contro Regione Calabria, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale avverso legge regionale Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007, pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 12 ottobre 2007, recante «ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007».

F A T T O

La legge regionale Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007, all'art. 5, prevede che:

«1. — Allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio, con l'estinzione dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli già erogati in acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere dall'esercizio 2008, contributi da erogare in rate costanti decennali.

2. — Gli importi complessivi dei contributi a conguaglio sono calcolati dal competente dipartimento con detrazione degli acconti già riscossi, a qualsiasi titolo.

3. — In sede di provvedimenti concernenti il bilancio di previsione 2008 sono individuati i criteri necessari per la determinazione dei contributi, stabilito il fabbisogno finanziario occorrente ed individuata la conseguente copertura finanziaria.

4. — Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'art. 4, comma 1, sono utilizzate per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo».

Poiché tale disposizione contrasta con gli art. 3, 97, 81 e 117 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri la impugna per i seguenti

M O T I V I

La disposizione, al fine di ripianare i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale relativi al periodo 1987-1999, dispone la concessione di contributi a favore delle suddette aziende «da erogare in rate costanti decennali», al netto degli acconti già concessi.

Peraltro, tale disposizione non solo interviene su un giudizio attualmente in corso, prefigurandone la decisione e alterando così il riparto delle competenze istituzionali, ma soprattutto è del tutto irrazionale in quanto non contiene alcuna quantificazione né dei contributi spettanti alle aziende di trasporto locale, né dell'ammontare complessivo della conseguente spesa, né dell'entità delle rate «decennali», venendo a violare i principi costituzionali degli art. 3 e 97, sulla ragionevolezza, imparzialità, efficienza e buona amministrazione della p.a.

Inoltre, siffatta disposizione non prevede alcuna clausola di copertura finanziaria, non potendo questa essere costituita dal rinvio a indeterminati «provvedimenti concernenti il bilancio di previsione 2008».

Infatti, una legge di spesa non può demandare la propria copertura ad una successiva legge (v. legge 5 agosto 1978, n. 678, art. 11-ter) e tanto meno ad una legge di bilancio di previsione, essendo noto che questa è una legge meramente formale, che non può stabilire nuove spese (art. 81, terzo comma, Cost.), e per di più relativa ad un esercizio successivo (2008).

Si aggiunga che la l.r. n. 22/2007 contiene dichiaratamente disposizioni «di carattere ordinamentale finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007» (v. titolo della legge), per cui non dovrebbe contenere nuove spese (essendo ordinamentale) e comunque non dovrebbe scaricare tali spese sul bilancio 2008, in quanto la funzione del «collegato» è esattamente l'opposto, serve cioè a sostenere le spese della successiva o coeva manovra finanziaria.

Anche l'assestamento di bilancio è legge inidonea a coprire spese ulteriori rispetto a quelle già previste nel bilancio, potendo solo spostare i relativi stanziamenti.

Tanto meno può poi configurare una copertura consentita il rinvio, contenuto nel comma 4, alle economie derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'art. 4 e ciò sia perché da tale norma, diretta alla razionalizzazione del trasporto pubblico locale non sembrano derivare economie di sorta (tant'è che al comma 2 del medesimo articolo si prevede una apposita copertura per consentire il potenziamento dei servizi di trasporto), sia perché comunque non è quantificata alcuna entità del presunto risparmio.

Sotto ogni aspetto, pertanto, sussiste una evidente violazione dell'art. 81, commi primo, terzo e quarto, Cost. mancando una idonea e certa copertura finanziaria.

D'altra parte, la disposizione impugnata risulta carente dei necessari requisiti minimi di spesa richiesti dall'ordinamento giuridico vigente in materia di contabilità pubblica ossia:

quantificazione degli oneri;

decorrenza temporale degli stessi;

imputazione a specifiche unità previsionali di base per far fronte a nuovi e maggiori oneri.

Ne deriva la pratica impossibilità a provvedere alla copertura dei relativi oneri, mentre il ricorso a successivi «provvedimenti» oltre ad essere, come sopra detto, inidoneo, viene ad integrare, nella sostanza, uno scoperto tentativo del legislatore regionale di rinviare a provvedimenti di Giunta e non a provvedimenti legislativi, violando quindi l'art. 3 del d.lgs. n. 76/2000, che è da considerarsi principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violando, conseguentemente, l'art. 117, comma terzo e 119, secondo comma, della Costituzione.

In definitiva, la disposizione in questione viene anche ad incidere sul patto di stabilità interno, prevedendo spese non quantificate, rate indefinite, un fabbisogno incerto e alterazione del principio di annualità del bilancio, vizi tutti questi che integrano violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, con ogni consequenziale pronuncia.

Roma, addì 30 novembre 2007

L'Avvocato dello Stato: Antonio TALLARIDA

N. 822

*Ordinanza del 28 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Loreti Gianclaudio*

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Irrazionalità della disciplina - Ingiustificata disparità di trattamento - Incidenza sul principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità sollevata dalla difesa dell'imputato relativamente all'art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 del codice della strada come modificato dal d.l. n. 151/2003 e successiva l. conv. n. 214/2003, in relazione all'articolo 187 c.d.s.;

Visto il parere del p.m.;

Considerato che esiste analogia tra le fattispecie di cui agli articoli 186 e 187 del c.d.s.;

che infatti entrambi gli articoli puniscono chi si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione (sia esso dovuto all'assunzione di alcool o di sostanze psicotrope) tale da compromettere le normali condizioni psicofisiche necessarie in una guida sicura;

che allo stato vi è palese violazione degli articoli 3 (nella parte in cui l'art. 186 c.d.s. prevede che per la irrogazione della pena è competente il tribunale rispetto invece all'art. 187 c.d.s. ove è prevista la competenza del giudice di pace) e 25 della Costituzione per evidente disparità di trattamento (pena, benefici ecc.);

che è evidente la situazione più favorevole di chi risponde del reato previsto dall'art. 187 c.d.s. rispetto a chi risponde dell'art. 186 c.d.s. Infatti l'imputato per il reato di cui all'art. 87 c.d.s. può beneficiare della dichiarazione di improcedibilità del giudizio ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000, del beneficio ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, della richiesta di oblazione, della conseguente dichiarazione di estinzione del reato. Invece chi è imputato per il reato previsto dall'art. 186 c.d.s. non può beneficiare del trattamento più favorevole di cui al d.lgs. n. 274;

che la diversa attribuzione di competenza per fattispecie che presentano la stessa *ratio* integra una violazione del principio di uguaglianza riconosciuto dalla Costituzione. Ed invero il principio di uguaglianza impone di non porre discriminazioni tra situazioni similari.

P. Q. M.

Data la ingiustificata disparità di trattamento;

Considerato che i reati previsti dagli articoli 186 e 187 c.d.s. tutelano lo stesso bene giuridico che è quello dell'ordine pubblico;

che ancora entrambe le norme sono fondate sulla stessa aedem ratio legis;

che un soggetto è tutelato in maniera meno favorevole rispetto ad un altro;

Il giudice dichiara la questione di costituzionalità sollevata, rilevante e non manifestamente infondata;

Sospende il procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Roma, addì 28 novembre 2006

Il giudice: CIOTOLI

N. 823

*Ordinanza del 28 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Iucci Marco*

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Irrazionalità della disciplina - Ingiustificata disparità di trattamento - Incidenza sul principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità sollevata dalla difesa dell'imputato relativamente all'articolo 186 del d.lgs. n. 285/1992 del codice della strada come modificato dal d.l. n. 151/2003 e successiva l. conv. n. 214/2003, in relazione all'art. 187 c.d.s.;

Visto il parere del p.m.;

Considerato che esiste analogia tra le fattispecie di cui agli articoli 186 e 187 del c.d.s.;

che infatti entrambi gli articoli puniscono chi si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione (sia esso dovuto all'assunzione di alcool o di sostanze psicotrope) tale da compromettere le normali condizioni psicofisiche necessarie in una guida sicura.

che allo stato vi è palese violazione dell'art. 3 (nella parte in cui l'art. 186 c.d.s. prevede che per la irrogazione della pena è competente il tribunale rispetto invece all'art. 187 c.d.s. ove è prevista la competenza del giudice di pace) e 25 della Costituzione per evidente disparità di trattamento (pena, benefici ecc.);

che è evidente la situazione più favorevole di cui risponde del reato previsto dall'articolo 187 c.d.s. rispetto a chi risponde dell'articolo 186 c.d.s. Infatti l'imputato per il reato di cui all'art. 187 c.d.s. può beneficiare della dichiarazione di improcedibilità del giudizio *ex art. 34*, d.lgs. n. 274/2000, del beneficio *ex art. 52*, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, della richiesta di oblazione, della conseguente dichiarazione di estinzione del reato. Invece chi è imputato per il reato previsto dall'articolo 186 c.d.s. non può beneficiare del trattamento più favorevole di cui al d.lgs. n. 274;

che la diversa attribuzione di competenza per fattispecie che presentano la stessa *ratio* integra una violazione del principio di uguaglianza riconosciuto dalla Costituzione. Ed invero il principio di uguaglianza impone di non porre discriminazioni tra situazioni similari.

P. Q. M.

Data la ingiustificata disparità di trattamento;

Considerato che i reati previsti dagli articoli 186 e 187 c.d.s. tutelano lo stesso bene giuridico che è quello dell'ordine pubblico;

che ancora entrambe le norme sono fondate sulla stessa aedem ratio legis;

che un soggetto è tutelato in maniera meno favorevole rispetto ad un altro.

Il giudice dichiara la questione di costituzionalità sollevata, rilevante e non manifestamente infondata;

Sospende il procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Roma, addì 22 novembre 2006

Il giudice: CIOTOLI

N. 824

*Ordinanza del 26 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Treviso
nel procedimento civile promosso da Ferrara Michelina contro Istituto «Cesana Melanotti» di Vittorio Veneto*

Impiego pubblico - Trasferimento d'autorità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia presso una nuova sede di servizio - Previsione legislativa del diritto del coniuge, che conviva con il soggetto trasferito e che sia altresì dipendente di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina - Irragionevole compressione delle esigenze funzionali e finanziarie dell'amministrazione di provenienza, in quanto gravata dell'onere di sostituire personale comandato per un tempo non preventivamente determinabile - Denunciata violazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione.

- Legge 28 luglio 1999, n. 266, art. 17.
- Costituzione, art. 97.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in materia di lavoro n. 1371/2005 pendente tra Ferrara Michelina, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Possamai presso cui è domiciliata, ricorrente, e l'istituto Cesana Malanotti, I.P.A.B. di Vittorio Veneto rappresentato e difeso dall'avv. Renato Fracassi, resistente, a scioglimento della riserva che precede, esaminati gli atti di causa e sentite le parti, osserva quanto segue;

La ricorrente, dipendente dell'istituto convenuto con mansioni di fisioterapista, ha ottenuto da questo giudice, con provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso il 15 novembre 2005, di essere comandata a prestare servizio presso l'ASL Roma F di Civitavecchia, in applicazione dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Tale articolo recita: «Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma decennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando e distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».

La ricorrente Michelina Ferrara, coniugata e convivente con un militare di carriera trasferito da Treviso alla Scuola di guerra di Civitavecchia, aveva chiesto all'Istituto Cesana Malanotti, di cui è dipendente, di essere comandata presso la USL di Civitavecchia, resasi disponibile in tal senso.

A fronte del rifiuto dell'amministrazione di appartenenza di procedere in tal senso ha promosso procedimento ex art. 700 c.p.c. ottenendo da questo giudice che l'Istituto convenuto disponesse senza dilazione il comando richiesto.

Con successivo ricorso, depositato il 14 dicembre 2005, Ferrara Michelina ha chiesto la conferma del provvedimento cautelare d.d. 15 novembre 2005 e la condanna dell'Istituto Cesana Malanotti al risarcimento dei danni subiti per avere l'Istituto convenuto immotivatamente negato, prima dell'ordinanza del giudice, il richiesto comando.

Come si evince dalla lettura della norma l'art. 17 della legge n. 266/1999 attribuisce al dipendente pubblico, coniuge di un militare trasferito d'autorità, un vero e proprio diritto soggettivo ad essere trasferito o comandato presso un'altra amministrazione che si trovi nel luogo del trasferimento, senza che l'amministrazione di provenienza possa opporsi per ragioni di servizio.

Tale diritto non può essere considerato alla stregua dei diritti assoluti, come, per esempio quello alla salute, in quanto esso va temperato con gli altri diritti ed interessi privati e soprattutto pubblici in gioco. In applicazione di questo principio il Consiglio di Stato ha ripetutamente dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 citato, laddove limita il diritto al ricongiungimento al solo territorio nazionale, mentre lo esclude per il coniuge del militare trasferito all'estero (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2000, n. 224, 28 dicembre 2000, n. 7007 e 15 settembre 2003, n. 5147).

Il legislatore ha individuato tre modalità possibili per la realizzazione del diritto al ricongiungimento del coniuge, dipendente di amministrazione pubblica: il trasferimento, il comando e il distacco.

Il trasferimento nella pubblica amministrazione può avvenire d'ufficio, se attuato nell'interesse dell'amministrazione, o su domanda, se nell'interesse del dipendente, ed ha carattere di definitività.

Il comando ha natura eccezionale e temporanea ed è attuato nell'interesse dell'amministrazione (*cfr., ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, n. 6455/2002), al pari del distacco che nasce da prassi amministrativa. In entrambi i casi il dipendente resta nella pianta organica dell'amministrazione di provenienza.

L'eccezionalità della disposizione di cui all'art. 17 della legge n. 266/1999 consiste nel fatto che gli istituti del comando e distacco vengono utilizzati nell'interesse del dipendente e non in quello dell'amministrazione, com'è appunto avvenuto nel caso di specie.

Secondo la difesa della ricorrente il legislatore avrebbe effettuato un corretto contemperamento degli interessi coinvolti perché «da un lato ha ritenuto prevalente l'interesse del Ministero della difesa alla tutela dell'ordine pubblico e alla difesa dello Stato rispetto a quello del singolo dipendente alla formazione e sviluppo della famiglia o delle proprie relazioni sociali, consentendo quindi alla pubblica amministrazione di disporre non uno ma plurimi trasferimenti autoritativi senza predeterminazione di limiti temporali, dall'altro ha riconosciuto prevalenza all'interesse del coniuge del militare stesso all'unità familiare... Tale valutazione degli interessi coinvolti e la decisione di dare prevalenza ad alcuni rispetto ad altri è improntata a criteri di ragionevolezza, perché è evidente che l'interesse alla difesa dello Stato prevale sulle esigenze di un singolo ed è altrettanto evidente che la formazione e lo sviluppo della personalità e dei diritti dell'individuo prevalgono sulla gestione pratica dell'attività della pubblica amministrazione; per la quale il legislatore ha comunque garantito una serie di appropriati strumenti giuridici e tecnici».

In realtà l'anomalo utilizzo dell'istituto del comando nell'interesse del dipendente, senza alcun limite, comprime irragionevolmente gli interessi dell'amministrazione di provenienza. È vero che l'amministrazione può sostituire la persona comandata attraverso l'assunzione di personale straordinario con diverse modalità, dalle assunzioni a termine al conferimento di incarichi libero professionali, ma è anche vero che ripetute assunzioni di personale temporaneo effettuate per soddisfare un'esigenza a tempo indeterminato, sono in contrasto con i principi costituzionali di buona amministrazione ed economicità di gestione previsti dall'art. 97 della Costituzione. Basti pensare all'ipotesi del militare che subisca diversi trasferimenti d'autorità per il tempo di tutta la sua carriera, obbligando così l'amministrazione del coniuge, che chiede il comando, ad avere in pianta organica, anche per decenni, un dipendente sempre assente, da dover sostituire con plurime assunzioni di personale a tempo. Ciò anche con aggravio di spesa, considerato che l'amministrazione di provenienza continua a retribuire la persona comandata e deve provvedere anche ai costi per il sostituto.

La p.a. deve dotarsi di una pianta organica ed è corollario del principio di buona amministrazione che non vi sia un divario permanente fra personale effettivamente in servizio e dotazione organica. Tale divario è indice di una organizzazione incongrua dell'ufficio ed è appunto quello che si verifica nel caso in esame, dato che la pianta organica è fittiziamente coperta, senza possibilità per l'ente convenuto di porre termine al comando della ricorrente o di sostituirla con un'altra assunzione a tempo indeterminato.

È indubbio che un più razionale ed equo contemperamento degli interessi in gioco si avrebbe con la previsione o dell'utilizzo del solo istituto del trasferimento a favore del coniuge del militare o della trasformazione del comando in trasferimento definitivo dopo un ragionevole lasso di tempo. Solo in questo modo si realizzerebbe un equo contemperamento degli interessi in gioco, garantendo anche il diritto dell'amministrazione di provenienza ad organizzare l'ufficio senza una permanente discrasia tra personale in pianta organica e personale in servizio effettivo.

Nel caso in esame l'ente convenuto deve garantire il servizio di fisioterapia agli anziani ospiti dell'Istituto con un fisioterapista in meno oppure provvedere a delle sostituzioni con personale temporaneo, con evidente aggravio di spesa e difficoltà organizzative.

L'obbligo di concedere il comando, non per esigenze dell'ente di provenienza o di destinazione e senza la possibilità di una minima definizione del tempo dello stesso, previsto dall'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, reca un danno certo all'amministrazione e risulta in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione che afferma che la legge deve assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa.

Le svolte considerazioni portano questo giudice a ritenere non manifestamente infondata sotto i profili suindicati la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nella parte in cui prevede il diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale delle Forze armate e di polizia, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione pubblica ad essere impiegato per comando e distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

Sussiste altresì la rilevanza della questione nel presente giudizio, richiamate le circostanze in fatto e le argomentazioni in diritto suesposte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sotto il profilo sopra indicato, in relazione all'art. 97 della Costituzione per le argomentazioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 26 aprile 2007

Il giudice unico del lavoro: DE LUCA

07C1456

N. 825

Ordinanza del 6 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Siena sul reclamo proposto dal Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing Sing contro Emi Music Italy S.p.A. ed altri

Procedimento civile - Opposizione ad esecuzione forzata - Reclamo del debitore esecutato (nella specie, associazione culturale) avente ad oggetto la contestazione della legittimità del pignoramento di tutti i beni mobili presenti presso la sede associativa - Previsione legislativa del limite del quinto per il pignoramento di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore - Inapplicabilità del detto limite ai debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso in cui risulti nelle attività del debitore una prevalenza del capitale investito sul lavoro - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo del deterioro trattamento riservato ai debitori costituiti in forma associativa ai sensi del libro I del cod. civ. - Asserita lesione dell'inviolabile diritto di ciascuno allo svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali costituzionalmente tutelate - Incidenza sulla libertà di associazione.

- Codice di procedura civile, art. 515, comma terzo, aggiunto dall'art. 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 52.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 18.

IL TRIBUNALE

Sciolta la riserva espressa all'udienza 6 settembre 2006 (in luogo del 6 luglio 2006 erroneamente indicato nel verbale) nella causa n. 1408/2006 r.g.l., rileva ed osserva.

A mezzo di ricorso depositato il 14 luglio 2006 il Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing-Sing, in persona del legale rappresentante, debitore pignorato, ha proposto reclamo, ex art. 624, comma 2, c.p.c., contro

l'ordinanza 30 giugno 2006, del Tribunale di Siena, giudice dell'esecuzione, ex art. 624, comma 1, c.p.c., su opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. intrapresa dalla Emi Music Italy S.p.A. ed altri, creditori precedenti, opposti.

In forza della sentenza di condanna 2005/n. 265, 15 aprile-20 luglio 2005, del Tribunale di Siena, la Emi Music Italy spa ed altri, notificato il precetto, hanno proceduto a pignoramento mobiliare (verbali 10 e 11 maggio 2006 in atti), che ha colpito l'integralità dei beni mobili presenti presso la sede del debitore, Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing-Sing.

L'integralità del pignoramento, che ha avuto ad oggetto certamente beni «indispensabili» per lo svolgimento dell'attività culturale del circolo, quali strumenti ed oggetti (hardware e software di P.C., stampanti, lettori d.v.d. e c.d., schermi, fotocopiatrici, scanner, arredi, DVD e CD, etc.) impedisce non solo la prosecuzione di una attività ritenuta illecita in base al contenuto del dispositivo della menzionata sentenza del Tribunale di Siena (noleggio e concessione in uso di prodotti fonografici), ma anche lo svolgimento dell'attività più propriamente istituzionale dell'associazione culturale, che procede statutariamente ed è stata accertata implicitamente nella medesima sentenza, come espressamente in altri interventi giurisprudenziali (Tribunale penale di Arezzo, sent. 2003/n. 442; Commissione Tributaria Regionale di Firenze, 11 aprile-17 ottobre 2005 e da ultimo Corte di appello di Firenze, che provvedendo su istanza del debitore, ex art. 283 c.p.c., nel rigettare con ordinanza 17 gennaio 2006 istanza di sospensione della esecutività della sentenza 2005/n. 265 del Tribunale di Siena, ha rilevato, tra altro, che il debitore «potrebbe continuare l'attività lecita consona alla sua natura di associazione culturale», «cessando esclusivamente l'attività di noleggio e prestito di supporti musicali». V. anche l'ordinanza reclamata del giudice dell'esecuzione, che ha sottolineato l'esigenza di «salvaguardare l'attività in embrione del circolo, essendo detti apparecchi strumenti essenziali del circolo»).

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., oggetto del presente giudizio, espressamente investe (ricorso p. 4 ss.) la pignorabilità oggi relativa, in passato assoluta, di taluni beni («strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore») e più specificamente l'interpretazione del comma 3, dell'art. 515 c.p.c., inserito a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 4, legge 2006/n. 52, applicabile quindi alla fattispecie *ratione temporis* (v. art. 3, per l'abrogazione del previgente art. 514, n. 3, c.p.c.).

Il debitore opponente auspica della norma una interpretazione «estensiva».

L'ipotesi di simile interpretazione, costituzionalmente orientata tra più possibili ad opera del tribunale, non appare consentita in base ai canoni ex artt. 12, 14 disp. prel. c.c. e al diritto vivente, in forza del quale le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni, in quanto introduttive di una limitazione del principio della generale responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., sono di stretta interpretazione (v. ad. es. Cass. 1998/n. 8966).

Affermando il Circolo opponente il proprio diritto ad esistere e a proseguire in ambito di liceità la propria attività associativa e culturale, l'applicazione ed interpretazione della norma contenuta nell'art. 515, comma 3, c.p.c. è rilevante ai fini decisori.

La norma prevede che «gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore», «possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito» (circostanza, quest'ultima, pacificamente verificata nel caso concreto in relazione all'ingente ammontare del debito risarcitorio), inoltre «il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro» (circostanza ulteriore pacificamente verificata nel caso concreto in relazione alla natura giuridica del soggetto debitore).

L'impossibilità sul piano ermeneutico di estendere la portata della impignorabilità relativa in discorso, nella sussistenza di tutti gli altri requisiti della norma impone di ritenere (d'ufficio) non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede pari tutela (art. 3 Cost.) oltre il mondo del lavoro e dell'economia, in particolare a salvaguardia della esistenza stessa di associazioni (ex art. 18 ss., 36 ss. c.c.), formazioni sociali ove si svolgono diritti fondamentali della personalità (art. 2 Cost.) e trova espressione realizzatrice il diritto di associazione (art. 18 Cost.).

L'art. 515, comma 3, c.p.c., in tema di impignorabilità relativa degli «strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore», si presta con ragionevole fondatezza ad una lettura orientata alla tutela di diritti di pari rango costituzionale che, per le ragioni esposte, non appare consentita al giudice ordinario in via interpretativa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 515, comma 3, c.p.c. (inserito a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 4, legge 2006/n. 52), nella parte in cui non estende il limite della impignorabilità relativa di strumenti, oggetti e libri indispensabili per la esistenza e sopravvivenza di associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalità di rilevanza costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 18 Cost.;

Sospende il processo;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento).

Siena, addì 22 settembre 2006

Il Presidente: CAVOTO

07C1457

N. 826

*Ordinanza del 12 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Torino
nel procedimento penale a carico di Daniele Gian Piero Claudio*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a reati meno gravi per i quali sono previsti termini di prescrizione più lunghi.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di promovimento di giudizio costituzionale.

Vista l'istanza, depositata in cancelleria in data 11 luglio 2007 con cui il difensore di Daniele Gian Piero Claudio, imputato, nel procedimento sopra enumerato, per il reato di cui all'art. 582 c.p., in quanto cagionava alla persona offesa lesioni personali guaribili in tre giorni salvo complicazioni, commesso in Torino il 15 luglio 2003, chiede la declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 157, quinto comma c.p. e 161 stesso codice, per intervenuta prescrizione, essendo decorsi tre anni e nove mesi dalla commissione del reato, avvenuta come detto il 15 luglio 2003;

Visto l'art. 157, quinto comma c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nonché gli articoli 52 e 58 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000;

Considerato che quanto stabilito dal citato art. 6 della legge n. 251/2005, relativamente al termine di prescrizione di tre anni, non può riferirsi ai reati di competenza del giudice di pace, in quanto «si porrebbe all'assurdo di ritenere applicabile il termine di prescrizione più breve (tre anni) alle ipotesi più gravi, mentre per i reati meno gravi, puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, rimarrebbe applicabile il maggior termine di prescrizione previsto dall'art. 157, primo comma c.p.»;

Atteso anche che, ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs. n. 274/2000, le sanzioni c.d. paradetentive previste per i reati di competenza del giudice di pace, secondo la suddivisione dell'art. 52 stesso decreto «per ogni effetto giuridico si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria» e sono configurate, in ogni caso, come facoltative e alternative, rispetto alle sanzioni pecuniarie, ne deriva che la commisurazione del termine di prescrizione dipende, non da una pena astrattamente prevista, ma dalla possibilità dell'applicazione di una sanzione che, in

concreto, può anche non essere applicata. In relazione a quanto sopra, la disposizione introdotta con il nuovo comma 5 dell'art. 157 c.p. è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza, prescritti dalla Costituzione Italiana;

Ritenuto, pertanto, rilevante, ai fini della decisione di questo procedimento, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 157 c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251/2005 nella parte in cui prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il termine di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p. come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 5 dicembre 2005, nella parte in cui prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni;

Manda alla propria cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone la sospensione del giudizio in corso. Edotti i presenti.

Torino, addì 12 luglio 2007

Il giudice di pace: PISANTI

07C1458

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE LUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GUR-002) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 1 0 9 *

€ 1,00